TERZO SETTORE:
ORIGINI E SPECIFICHE CARATTERISTICHE

01. NOZIONE

Il **D.Lgs 117/2017** Codice del Terzo Settore contiene le regolamentazioni per gli enti che potranno definirsi del Terzo Settore.

In questa scheda facciamo un passo indietro andando a vedere cosa dispone il Codice Civile per le associazioni e quali le caratteristiche.

02. IL CODICE CIVILE E LE SPECIFICHE CARATTERISTICHE

L'origine degli enti del terzo settore trova manifestazione dal Codice civile che riconosce come figure civilistiche, cosiddette tradizionali:

- ➔ **Associazioni riconosciute e fondazioni** (***artt. 14-35 cc***);
- ➔ **Associazioni non riconosciute e Comitati** (***artt. 36-42 cc***).

Le associazioni, riconosciute o meno, sono organizzazioni collettive formati da gruppi di persone riunite per il perseguimento di uno scopo, il quale può essere del genere più vario e che escludono dall'origine **lo scopo di lucro**.

In diritto, **la fondazione** è un'istituzione di carattere privato alla quale, soddisfatte determinate condizioni, è riconosciuta la personalità giuridica; è caratterizzata dalla dotazione di un 'fondo' patrimoniale e dalla statuizione dei fini ai quali il fondo deve essere destinato (per lo più attività sociali o culturali, dalle quali sia **escluso lo scopo di lucro**).

Non avere quale fine lo scopo di lucro (*a differenza del detto secondo settore costituito dal mercato e dalle imprese*) non preclude a detti enti l'esercizio di un'attività commerciale, infatti detti enti si distinguono in **enti commerciali** ed **enti non commerciali**.

E qui è utile fare una prima distinzione prettamente fiscale partendo dalla disciplina del Codice Civile.

Il nostro Codice all'articolo 2247, primo comma, definisce il contratto di società "…*un negozio consensuale utilizzato dall'imprenditore al fine di organizzare l'attività d'impresa, rappresenta una forma professionale di esercizio collettivo dell'attività economica, indirizzata alla produzione ed alla divisione di utili, nel rispetto del criterio di economicità.*" Come sappiamo per alcune società è venuto meno il requisito della pluralità dei soci, ma questo è un discorso che non interessa ai nostri fini. Comunque detto che la pluralità dei soci deve essere sempre garantita dagli enti del terzo settore si può affermare che in **campo fiscale un ente è qualcosa che esiste ma che non è società** (con un'unica eccezione che vedremo più avanti).

Come abbiamo detto qualsiasi ente sia associazione riconosciuta o meno, che fondazione, che comitato, che consorzio, sia qualsiasi altro soggetto ha un comune denominatore **la mancanza dello scopo di lucro**. Quanto detto non toglie che l'Ente non possa intraprendere un'attività di tipo commerciale per raggiungere lo scopo istituzionale.

Esemplificando:

lo scopo	il mezzo
È il fine istituzionale, le motivazioni a seguito delle quali l'Ente è stato costituito;	Può essere rappresentato anche da un'attività commerciale.

Se l'attività commerciale è prevalente su quella istituzionale ➔ **ENTE COMMERCIALE**

Se l'attività commerciale è inesistente o minore ➔ **ENTE NON COMMERCIALE**

Fiscalmente tutti gli enti sono soggetti all'**IRES** (Imposta sul Reddito delle Società), ma attenzione:

ENTE COMMERCIALE	ENTE NON COMMERCIALE
Equiparato alle S.p.A.;	Equiparato alla persona fisica.

Le operazioni commerciali effettuate dagli Enti saranno **sempre** considerate e trattate, anche ai fini della contabilità e del reddito come **attività di impresa con obbligo di contabilità separata**.

L'indirizzo generale del Codice Civile costituisce l'origine degli Enti che, a prescindere dalla veste che assumono, risalgono sempre alle figure viste sopra. L'evoluzione sociale ha portato a distinguere, fino ad oggi, almeno dieci figure associative principali ascrivibili al terzo settore.

N°	Ente collettivo	Norma
01	**Associazioni di Promozione Sociale (APS)**	L. 287/91 e L. 383/2000
02	**Organizzazioni Di Volontariato (ODV)**	L. 266/91
03	**Cooperative sociali**	L. 381/91
04	**Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD)**	L. 381/91
05	**Imprese sociali**	D.Lgs. 155/2006
06	**Onlus**	D. Lgs. 460/97
07	**Organizzazioni Non Governative (ONG)**	L. 49/87
08	**Pro Loco**	Leggi Regionali
09	**Fondazioni varie comprese bancarie e universitarie**	Varie leggi speciali
10	**Società sportive dilettantistiche (SSD)**	L. 289/2002

NOTA BENE:	L'associazione **riconosciuta** ha una propria **autonomia patrimoniale**, delle obbligazioni assunte risponde la stessa con il proprio patrimonio, il mancato riconoscimento (associazioni non riconosciute) comporta che chi ha assunto obbligazioni **ne risponde personalmente**.